

## **BGer 4A\_280/2014 vom 23. Juli 2014**

Bundesgericht, 2014-07-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_280\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_280_2014)

FR: TF 4A\_280/2014 du 23 juillet 2014

IT: TF 4A\_280/2014 del 23 luglio 2014

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il 7 febbraio 2014, adito dalla B. \_\_\_\_\_ SA con un'istanza di sfratto, il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato alla A. \_\_\_\_\_ Sagl di mettere a libera disposizione dell'istante una specificata superficie commerciale entro 10 giorni dalla notifica della decisione. Con sentenza 17 marzo 2014 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello presentato dalla convenuta.

#### **E. 2**

Con ricorso del 9 maggio 2014 la A. \_\_\_\_\_ Sagl domanda al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di annullare la decisione di appello.

Il 21 maggio 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha decretato il fallimento della ricorrente a far tempo dal giorno seguente.

Con risposta 3 giugno 2014 la B. \_\_\_\_\_ SA indica che lo sfratto è già stato eseguito il 7 aprile 2014 e chiede pertanto lo stralcio del ricorso.

La risposta è stata trasmessa alla ricorrente il 6 giugno 2014, avvertendola che eventuali osservazioni dovevano pervenire al Tribunale federale entro il 23 giugno 2014.

#### **E. 3**

L' art. 207 cpv. 1 LEF prevede che, salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. In concreto una tale sospensione non entra in linea di conto, atteso che la decisione impugnata concerne una procedura che secondo la giurisprudenza ha un carattere d'urgenza (sentenza 4C.129/2005 del 5 agosto 2005 consid. 4).

#### **E. 4**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso. Giusta l' art. 76 cpv. 1 lett. b LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto civile chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Tale norma coincide con l'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF. L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del rimedio di diritto porterebbe al ricorrente, evitandogli di subire un pregiudizio di natura economica, ideale o materiale ( DTF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3). Se tale interesse manca già al momento dell'inoltro del ricorso, quest'ultimo si rivela inammissibile ( DTF 137 I 23 consid. 1.3.1). Il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente all'esistenza di un interesse degno di protezione quando l'impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro in circostanze analoghe e le questioni

litigiose, qualora si ripresentassero, non potrebbero essere esaminate tempestivamente ( DTF 140 III 92 consid. 1.1).

Nella fattispecie, come indicato nella risposta, lo sfratto alla presenza della Polizia è stato eseguito prima che la ricorrente ha adito il Tribunale federale. Infatti quest'ultima non solo non ha contestato la documentata affermazione dell'opponente, ma ha addirittura indicato nel ricorso che " la decisione di chiusura " comunicata dalla Polizia comunale era stata fatta anticipare al 7 aprile 2014. Così stando le cose, il ricorso, depositato in un momento in cui già non sussisteva più un interesse degno di protezione nel senso dell' art. 76 cpv. 1 lett. b LTF e senza che siano realizzati i presupposti che permettono al Tribunale federale di prescindere da tale circostanza, si rivela manifestamente inammissibile.

#### **E. 5**

Da quanto precede discende che il ricorso va deciso nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ). Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 luglio 2014

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.